



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF011

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

INFO FISCO

www.redazionefiscale.it

La Nuova Redazione Fiscale

Pag. 1 / 8

OGGETTO	CREDITO IVA 2016 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 10 DL 78/2009; L. 190/2014; CM 35/2015 ; CM 17/2014, CM 57/2009; CM 1/2010; CM 12/2010; CM 29/2010; RM 90/2010; PROV. 16/03/2012;
CIRCOLARE DEL	23/02/ 2017

Sintesi: anche per quest'anno le regole relative la compensazione orizzontale del credito IVA (cd. "monitoraggio") non sono state oggetto di particolari modifiche; pertanto per importi:

- ≤ € 5.000: la compensazione può essere effettuata "liberamente" senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito
- > € 5.000: la compensazione va effettuata dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello annuale Iva (o istanza trimestrale) mediante i servizi telematici delle Entrate
- > € 15.000: la compensazione va effettuata dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello annuale Iva (o istanza trimestrale) ed è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

Da quest'anno la Dichiarazione Iva va presentata in forma "autonoma" entro il 28/02/ 2017, con la conseguente eliminazione della comunicazione dati IVA.

Pertanto l'utilizzo in compensazione orizzontale potrà comunque avvenire a decorrere dal 16/03/ 2017, dovendosi solo valutare l'eventuale obbligo di apposizione del visto di conformità.

In occasione dei prossimi utilizzi, si riepilogano le diverse modalità di compensazione del credito Iva.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CREDITI - SINTESI

RIF.	OGGETTO		INTERVENTO				DECORR.
Legge di Stabilità 2015 modif dal DL. 192/2014	DICHIARAZIONE IVA		in forma autonoma (non più ammessa unitamente ad Unico)				dal 2017 (periodo Iva 2016)
			entro il mese di febbraio dell'anno successivo				
	Comunicazione dati IVA		soppressa				
DLgs. 175/2014	RIMBORSI IVA	ANNUALE e/o INFRANN.	≤ €.30.000 ⁽¹⁾	qualsiasi	Libero	con la pres. della Dich. Iva o del mod. TR	dal 2015
			> €. 30.000 ⁽¹⁾	sogg. a rischio	Visto in Dich. Iva/mod. TR		
				sogg. non a rischio	Garanzia		
Finanziaria 2014	COMP. ORIZZ. DI CREDITI IID	- IRPEF e add., IRES, IRAP - Ritenute (da mod. 770) - Imposte sostitutive	≤ €. 15.000	Libero	dal 1/01 dell'anno success.	dal 2014	
			> €. 15.000	Visto nella relativa Dich.			
Manovra estiva 2009 (DL 78/10)	COMPENS. ORIZZ. CREDITO IVA	ANNUALE	≤ €. 5.000	libero	dal 1/01 dell'anno success.		dal 2010
			≤ €. 15.000 ⁽²⁾		dal 16 del mese succ. alla presentaz. della Dich. Iva		
			> €. 15.000 ⁽²⁾	Visto	dal 16 del mese succ. alla pres. della Dich. Iva vistata		
		INFRANN.	≤ €. 5.000	libero	dal giorno success. al trim.		
			≤ €. 15.000 ⁽²⁾		dal 16 del mese succ. alla presentaz. del mod. TR		
			> €. 15.000 ⁽²⁾				

(1) Nuovo limite così aumentato (dal precedente importo di € 15.000) dal DL n. 193/2016.

(2) Il limite è incrementato a € 50.000 a favore delle "start up" innovative (art. 10 c. 7-bis DL 78/2009).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



ATTENZIONE: da quest'anno la dichiarazione IVA va presentata (l'art.10 DL 192/2014):

→ obbligatoriamente in via "autonoma"

→ entro il mese di febbraio

con conseguente eliminazione della Comunicazione dati IVA.

Il contribuente potrà effettuare la compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a € 5.000 a decorrere dal 16/03/ 2017.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Come noto, il contribuente può utilizzare in compensazione (con altri tributi e contributi) "senza limitazioni" il credito Iva annuale maturato nel 2016 qualora di **importo ≤ € 5.000**:

- dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione
- senza presentare "preventivamente" la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito

Esempio1

Al sig. Neri, imprenditore, titolare di un **credito IVA 2016 pari ad € 8.000**, che intende destinare, già dal 2017, a compensazione "orizzontale" (con altri tributi e contributi) l'importo di € 2.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2017.

Sul punto, si rammenta che:

IMPORTO DEL CREDITO UTILIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>riferimento</u>: va riferito all'anno di maturazione (dunque al cod. tributo "6099" anno 2016) e non all'anno solare di utilizzo in F24 ▪ <u>plafond</u>: è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2016) ▪ non include i crediti IVA (o parte di essi) compensati col criterio "Iva da Iva".
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	<p>secondo la CM 1/2010 è "orizzontale" la compensazione del credito IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con imposte, contributi, premi o altri versamenti <u>diversi</u> dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico ▪ necessariamente esposta nel modello F24
COMPENSAZIONE VERTICALE	<p>la compensazione "Iva con Iva" non ha limiti, non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in compensazione "interna" (senza F24) - o in compensazione "esterna" (con esposizione in F24)

Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito Iva 2016, e che intende utilizzarlo in compensazione per un **importo superiore a € 5.000 ma inferiore a € 15.000** dovrà attendere:

- il 16 del mese successivo
- alla presentazione del modello IVA (o dell'istanza trimestrale - modello TR)



Nota: dette limitazioni riguardano:

- l'importo del credito IVA 2016 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
- e non l'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Esempio2

Un contribuente, titolare di un **credito IVA 2016 pari ad € 13.000**, intende destinare a compensazione "orizzontale" l'importo di € 7.000; egli può compensare:

- "liberamente" il credito IVA 2016 fino a € 5.000, anche senza F24 Entratel
- € 2.000 (eccedenza di 5.000) dal 16/03/ 2017 (mediante F24 telematico con Entratel/Fisconline) posto l'obbligo di presentare il mod. Iva entro il 28/02/ 2017.

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: è obbligatorio **utilizzare Entratel /Fisconline per i modelli F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000** (fino a € 5.000 l'Agenzia suggerisce comunque l'utilizzo del canale telematico)

Per **crediti Iva di importo > € 5.000**, la compensazione in F24 va effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva, che dovrà essere avvalorata:

- dall'apposizione del **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato
- o dalla **sottoscrizione** del soggetto a cui è demandato il controllo contabile (collegio sindacale, revisore unico o società di revisione), che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati.



ATTENZIONE: il limite di € 15.000 è elevato a € 50.000 per le start up innovative (DL.3/2015)

VISTO DI CONFORMITA'

Per poter rilasciare il visto di conformità, il "certificatore" deve eseguire una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto (CM 57/2009).

E' infatti necessario attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili:

a)	il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile/imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente
b)	il controllo implica la verifica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ▪ della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione
c)	l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito , ma un mero riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.

Esempio3

Il sig. Rossi, professionista, presenta un **credito IVA 2016 di € 18.000**, destinato alla compensazione "orizzontale" per **€ 16.000**.

Il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2016 fino al limite di € 5.000; per gli utilizzi successivi è necessaria la preventiva presentazione del modello IVA 2017, che va vistato, posto che l'utilizzo in compensazione orizzontale eccede l'importo di €. 15.000.

Pertanto, il contribuente potrà compensare:

- dal 1/01/ 2017, importi ≤ € 5.000 (anche senza F24 con Entratel/Fisconline)
- ulteriori €. 10.000 dal 16/03/ 2017, dovendo presentare il mod. Iva entro il 28/02/ 2017; laddove, poi, abbia apposto il visto di conformità sul modello, potrà compensare anche il credito residuo di €. 1.000.

L'apposizione del visto potrebbe intervenire dopo la prima presentazione senza visto; in tal caso va inviata una dichiarazione integrativa col visto, potendo compensare l'eccedenza rispetto ad €. 15.000 solo dopo tale presentazione.

Come precisato dalla CM 32/2014:

→ **l'apposizione del visto di conformità** (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione:

- **ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi**, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- **è correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito** stesso; pertanto, la soglia di € 15.000 va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.

→ **i professionisti in possesso dei requisiti** per apporre il visto possono autonomamente apporre lo stesso sulla propria dichiarazione/istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio4

Un contribuente presenta la seguente situazione:

- credito IVA 2016: € 21.000 di cui:
 - utilizzato in compensazione: € 11.000
 - richiesto a rimborso: € 10.000.

In tal caso, **non è necessaria l'apposizione del visto**, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di € 15.000; infatti:

- né l'importo utilizzato in compensazione superano la citata soglia
- né l'importo richiesto a rimborso supera la soglia di €. 30.000.



Nota: il limite massimo di compensazione orizzontale in F24 (unitamente all'eventuale rimborso Iva con modalità semplificata) è pari a € 700.000 per anno solare.

COMPETENZA DEL MONITORAGGIO

Il limite di €. 5.000 entro cui è ammesso compensare "senza limitazioni" (CM 1/2010):

- ➔ va riferito **all'anno di maturazione** del credito (indicato in corrispondenza del codice "6099")
- ➔ **e non all'anno solare di utilizzo** in compensazione (cioè l'anno di presentazione dell'F24).

Lo stesso va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Pertanto, ai fini del calcolo del limite, il credito annuale IVA 2016 va **distinto** dai crediti infrannuali IVA maturati nei 3 trimestri del 2017, nonostante gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del 2017.

In pratica, occorre **tenere distinti**:

CALCOLO DEL LIMITE DI UTILIZZO (di €.5.000 e di €. 15.000)	<ol style="list-style-type: none"> 1) il credito IVA annuale 2015 (mod. Iva 2016), utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione del modello Iva 2017 2) il credito IVA annuale 2016, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA 2017 3) i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri 2016 (somma importi - mod.TR 2016) utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione del mod. Iva 2017 4) i crediti IVA che matureranno nei primi 3 trimestri del 2017 (somma dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2017
---	---

Con la CM 16/2011, l'Agenzia ha poi precisato che:

- non concorrono al raggiungimento del limite di € 5.000 le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. Ad esempio, con riferimento al credito IVA 2016, non concorrono le istanze Mod. IVA TR presentate nel corso del 2016;
- in caso di correzioni di errori nell'indicazione dell'annualità di un credito IVA in F24, tale importo viene riattribuito all'annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond dell'anno indicato.



Nota: l'utilizzo del credito IVA in compensazione con debiti IVA scaturiti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" di € 5.000

CREDITO RESIDUO IVA 2015 - UTILIZZO

Il residuo credito IVA 2015, indicato nel modello IVA 2016:

- ➔ può essere utilizzato in **compensazione nel corso del 2017** (quale cod. 6099 anno 2015)
- ➔ **fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2017** (è solo da tale momento che il credito IVA viene "rigenerato", andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

"RIGENERAZIONE" ANNO SUCCESSIVO

La "reimmissione" del credito residuo dell'anno precedente (cod. 6099 anno 2015) nell'anno successivo (CM 1/2010):

- è **obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l'anno successivo**: il credito residuo 2015 rientra nel modello Iva 2017 e contribuirà a determinare il credito annuale 2016 (cod. 6099 anno 2016), soggetto al monitoraggio di competenza del 2016.



Nota: la rigenerazione può avvenire in via facoltativa anche prima della trasmissione del mod. Iva 2017: il credito 2015 viene inserito "idealmente", e si utilizza il credito 2016 (cod. 6099 anno 2016), ove esistente, con le regole del monitoraggio di competenza del 2016.

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)	1	→	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) 2			,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		▼	,00


Il credito anno 2015:

- al netto di quanto già utilizzato orizzontalmente fino alla presentaz. del mod. Iva 2016
- viene rigenerato nel credito Iva 2016 e soggetto al monitoraggio di tale periodo

- **fino a tale data il contribuente mantiene la "vecchia" compensazione** (col cod. 6099, anno 2015), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2015.

In tal caso, posto che il mod. Iva 2016 (anno 2015) è già stato presentato (entro il 30/09/2016), il credito Iva 2015 sarà soggetto ai seguenti limiti:

se "non vistato"	può essere utilizzato in compensazione fino all'importo di € 15.000
se "vistato"	può essere utilizzato in compensazione "senza limiti"



Nota: considerato l'obbligo di presentazione entro il 28/02/ 2017, l'utilizzo del credito non rigenerato è limitata ai mesi di gennaio e febbraio 2017.

Esempio5

La società Alfa Srl presenta la seguente situazione :

- credito IVA 2015: € 49.000
- di cui utilizzato in compensazione "orizzontale" nel 2016: € 29.000

Il credito IVA 2015 è stato "vistato" nel mod. Iva 2016 e, pertanto, è possibile continuare ad utilizzarlo per intero nel 2017 (per i residui € 20.000) fino a quando confluirà nel mod. Iva 2017, ossia fino a quando non viene "rigenerato" quale credito IVA 2016.

Da tale momento le limitazioni all'utilizzo del credito IVA saranno riferite all'importo risultante dal mod. IVA 2017.

Esempio6

La società Gamma Srl presenta la seguente situazione:

- credito IVA 2015: € 18.000
- di cui utilizzato in compensazione "orizzontale" nel 2016: € 7.000

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Il credito IVA 2015 non è stato "vistato" nella dichiarazione Iva 2016 e pertanto è possibile utilizzarlo "liberamente" nel 2017 fino al limite di € 15.000 (cioè per ulteriori € 8.000) e fino a quando confluirà nel mod. IVA 2017, ossia fino a quando non viene "rigenerato" quale credito IVA 2016.

Da tale momento le limitazioni all'utilizzo del credito IVA saranno riferite all'importo risultante dal mod. IVA 2017.

RIGENERAZIONE DEL CREDITO INFRANNUALE

Quanto chiarito per la "rigenerazione" del credito annuale Iva, trova applicazione anche per i crediti IVA relativi ai primi 3 trimestri 2016 risultanti dai modelli IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all'importo "residuo" non utilizzato nel 2016:

- i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2016 (somma dei relativi importi)
- rimangono spendibili in compensazione, entro la data di presentazione della Dich. Iva relativa al 2017.

Esempio7

Dai mod. TR trimestrali presentati nel 2016 emergono crediti per totale €. 13.000, dati da:

- €. 5.000 (1° trimestre); €. 1.000 (2° trimestre); 7.000 euro (3° trimestre).

Nel 2016 il contribuente compensa tali crediti utilizzando l'F24 **per complessivi € 6.000**.

Il "residuo" credito di €. 7000 (da TR 3° trimestre 2016) non è stato utilizzato fino al 28/02/2017; ciò comporta il fatto che esso rientra nella dichiarazione annuale (a rigo VL22 non ne viene indicato l'utilizzo ad abbattimento del credito annuale).

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		.00
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		.00
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	6.000	.00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

Per il versamento con F24 da parte di soggetti IVA, vanno rispettate le seguenti regole (DL 66/2014):

F24 "a zero"	va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
F24 "a debito"	con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione da Entrate/intermediari (Entratel/Fisconline / remote / home banking).

Come evidenziato dalla CM 27/2014, tali regole "si aggiungono" a quelle già in vigore; pertanto, oltre alle suddette modalità, i titolari di partita IVA sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) per gli F24 che espongono un utilizzo in compensazione del **credito IVA annuale / trimestrale** di importo annuo **superiore a € 5.000**.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA	MODALITÀ
Fino a € 5.000	Entratel / Fisconline remote / home banking (In caso di F24 "a zero" va utilizzato solo Entratel / Fisconline)
Superiore a € 5.000	Entratel / Fisconline

COMPENSAZIONE/RIMBORSO NEL MODELLO IVA

Il contribuente che consegue un credito IVA risultante da dichiarazione annuale IVA (unificata o non) può, in alternativa alla compensazione verticale/orizzontale, richiedere il rimborso.

Importo minimo: l'importo minimo del credito Iva che può essere richiesto a rimborso è pari ad € 10,33.



Rimborso e compensazione nel mod. Iva - modifica: in passato la scelta è sempre stata vincolante: le CM 32/2014 e CM 6/2015 sostenevano che la variazione fosse possibile solo entro 90 gg dal termine di presentazione (modifica di dichiarazione di volontà).

MODIFICA: la CM 35/2015 ha chiarito la possibilità di presentare una dichiarazione “integrativa”:

- **entro il termine di presentazione del mod. Iva dell'anno successivo** (cd. “termine breve”)
- **al fine di revocare** (in tutto o in parte) **l'importo originariamente richiesto a rimborso.**

In particolare, è stato precisato quanto segue:

1)	MANCATA APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA
Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell'IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile <u>correggere l'errore o l'omissione</u>:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante una dichiarazione “integrativa” ▪ da inviarsi entro il termine di invio del mod. Iva del <u>periodo d'imposta successivo</u> (art. 2 c. 8-bis DPR 322/98). 	
2)	VARIAZIONE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Laddove il contribuente intenda modificare l'originaria domanda di restituzione:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sia per revocare (in tutto o in parte) l'importo chiesto a rimborso ▪ sia per incrementare l'importo chiesto a rimborso e ridurre quello chiesto in compensazione/detrazione 	
deve presentare una dichiarazione “integrativa” entro il termine del mod. Iva per il periodo successivo.	



DUBBI: in relazione alle modalità di presentazione:

- si ritiene che (coerentemente con quanto previsto per le analoghe modifiche in relazione ai crediti da imposte dirette, in cui va barrata l'apposita casella “Dichiarazione integrativa art. 2, c. 8-ter, DPR 322/98”), **anche per quanto attiene l'Iva** la variazione è **senza alcuna applicazione di sanzioni**
- ciò si ritiene applicabile anche per l'apposizione successiva del visto (in precedenza, la CM 16/2011 riteneva sanzionabile l'apposizione successiva del visto in un mod. Iva con credito > € 15.000)
- è possibile che l'ampliamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative disposto dal DL 193/2016 (ampliato “termine lungo”) porti l'Agenzia a mutare nuovamente posizione.

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

E' possibile che il contribuente presenti:

- ➔ in un primo momento la dichiarazione Iva “*non vista*”; in tal caso:
 - fino al 16 del mese successivo all'invio, è possibile utilizzare il credito 2016 fino ad € 5.000
 - a decorrere da tale giorno può utilizzare il credito Iva fino a € 15.000
- ➔ successivamente una dichiarazione **correttiva “nei termini” o integrativa, completa di visto;** in tal caso, è possibile compensare il credito Iva > €. 15.000 a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della “nuova” dichiarazione.

DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: la CM 16/2011 ha chiarito come sanare la seguente situazione:

- **originario invio del mod. annuale Iva** in forma autonoma, **munita del visto di conformità**
- **successivo errato nuovo invio del mod. Iva, priva del visto di conformità, in Unico**

In tale situazione le procedure alternative per sanare l'errore senza sanzioni sono due:

1)	Il contribuente può annullare l'invio di Unico, ripristinando così la valenza della dichiarazione Iva originariamente presentata (dovendo però presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi)
2)	il contribuente può inviare una nuova dichiarazione Iva in forma autonoma munita del visto

In entrambi i casi il credito Iva viene “sbloccato” per le compensazioni eccedenti il limite di €. 15.000 a partire dal giorno **16 del mese successivo** a quello di avvenuta regolarizzazione.

Con riferimento all'ipotesi di cui al punto 2, l'Agenzia afferma poi che:

- la dichiarazione “integrativa” presentata in forma autonoma
- “viene considerata **sostitutiva** della dichiarazione Iva compresa nel modello UNICO”.

La pronuncia “apre” alla possibilità di procedere alla rettifica del mod. Iva anche con modalità differenti rispetto a quella adottata per la dichiarazione originaria, come nel caso opposto di presentazione:

- della dichiarazione Iva annuale ricomprendendola in Unico
- e, successivamente, al fine di rettificare il modello Iva, di una “integrativa” Iva in forma autonoma (la ragione sarebbe quella di non dover procedere alla ritrasmissione di Unico).

Alla luce di tale posizione, il comportamento si ritiene perfettamente lecito.

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE – DEBITI ERARIALI A RUOLO

La compensazione “orizzontale” del credito Iva è **vietata**:

- fino a concorrenza dell'importo (ove > € 1.500) dei **debiti erariali iscritti a ruolo**
- per i quali è **scaduto il relativo termine di pagamento**.



Nota: è opportuno che ciascun contribuente verifichi la propria posizione debitoria con Equitalia, accedendo al sito web dell'ente mediante la consultazione dell'estratto conto on-line (che necessita, preventivamente, di un'autenticazione con rilascio di password) oppure richiedendo un estratto conto cartaceo.

Debiti erariali: si tratta di tutte le imposte erariali, tra le quali (CM 13/2011):

a)	Irpef/Addizionali e IRES	c)	IVA e altre imposte indirette (imposta di registro e ipocatastali, ecc.)	d)	ritenute alla fonte
b)	IRAP				

Non fanno, quindi, scattare la preclusione:

▪ i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, IVS, gestione separata)	▪ agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta	▪ sanzioni amministrative rimosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada)
▪ premi INAIL	▪ tributi locali (IMU, TARES)	

SOGLIA DI €. 1.500: per la sua determinazione occorre:

- far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario
- considerare gli importi comprensivi di imposte, interessi e oneri accessori

Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali (nel caso il credito Iva annuale) con tributi diversi è, quindi, necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (o estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad € 1.500) mediante:

- pagamento “diretto” del ruolo presso la sede di Equitalia territorialmente competente
- presentazione dell'F24 Accise in cui utilizzare i crediti in compensazione con le somme a ruolo.



Nota: il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22/02/2011, mediante l'indicazione del codice tributo “RUOL” (RM 18/2011).

Oneri accessori: la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione.



SANZIONE: se non viene rispettata la suddetta prescrizione verrà comminata una **sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo**, per i quali è scaduto il termine, nel limite di quanto indebitamente compensato.